Da: arezzo@flcgil.it Oggetto: MOBILITA' 21 -22 Data: 26/04/2021 16:05:38

Ai segretari generali regionali Ai segretari generali provinciali e p.c. al centro nazionale

Dopo la chiusura dei termini per presentazione delle domande di mobilità per i docenti, si stanno presentando alcuni problemi procedurali che non si raccordano con le subentrate disposizioni dei vincoli. I chiarimenti avrebbero dovuto trovare posto nell'Ordinanza Ministeriale che è, appunto, lo strumento applicativo, ma, come noto, è del tutto mancata la condivisione dei contenuti nelle relazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali.

Con l'obiettivo di fare chiarezza e, soprattutto, di mettere in campo tutti gli elementi utili per assicurare la legittimità delle decisioni, proviamo ad affrontare le 3 questioni critiche più frequenti.

Docente in ruolo a.s. 2019/2020 da DDG 85/18 trasferito a domanda condizionata o d'ufficio in quanto soprannumerario nell'a.s. 2020/2021, che ha presentato domanda per l'a.s 2021/2022.

Il modulo riporta l'ALERT. Indipendentemente se il movimento è avvenuto in fase provinciale o interprovinciale, a domanda condizionata o no, il vincolo quinquennale non deve essere ri-applicato in quanto la OM n.106/21 art.1 c.4, nel rispetto L.145/18, prevede che il docente "è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni dopo il percorso annuale di formazione e prova, salvo in casi di soprannumero o esubero..." Va da sé che la sede ottenuta lo scorso anno sia stata conseguenza di legittima deroga.

Docente già individuato soprannumerario, soddisfatto su preferenza puntuale di scuola nell'a.s. 2019/2020 o 2020/2021

Indipendentemente se il movimento sia avvenuto in fase provinciale o interprovinciale, a domanda condizionata o no, occorre verificare l'esito ottenuto come risultante dal bollettino elaborato a sistema e pubblicato dall'UST alla voce "tipo di movimento". In caso di dicitura "movimento a domanda condizionata" o "trasferimento d'ufficio" non si applica il vincolo triennale di cui all'art.2 c.2 del CCNI 2019/2022.

Graduatorie interne: esclusione docente immesso in ruolo a.s. 2020/2021 con precedenza per assistenza L.104 art.33 c.5.

Secondo l'art.13 co.2a del CCNI 2019/2022, l'esclusione di questa tipologia di precedenza si attua all'interno della stessa provincia e comune. Se il comune di titolarità è diverso da quello di domicilio dell'assistito è requisito l'aver presentato domanda volontaria di trasferimento per il suddetto comune.

Tale accesso, però, è stato precluso ai neo-assunti 2020/2021 qualora la condizione di assistenza sia antecedente i termini del bando concorsuale o di inserimento in GAE.

Il DS dovrà, pertanto, vagliare se e come dare seguito all'esclusione dalla graduatoria oppure alla eventuale notifica di soprannumerarietà, alla luce di un vero e proprio corto-circuito tra le disposizioni.

Su questo ci limitiamo a dare una lettura prudente: se da un lato, per un docente, la perdita del posto può essere vissuta come un provvedimento impositivo, dall'altro è, magari, lo strumento utile per derogare al blocco e partecipare alle operazioni di mobilità, altrimenti precluse.

Il consiglio è quello di esaminare caso-per-caso, valutando con l'interessata/o la soluzione più equilibrata e meno esposta al contenzioso, per rimediare all'evidente lacuna applicativa.

Massimiliano De Conca e Maria Grazia Frilli

Maurizio Tacconi

Segretario Generale FLC - CGIL Arezzo Flc - C.G.I.L. / Camera del Lavoro - Arezzo

tel. <u>0575-393563</u> fax. <u>0575-300079</u> Cell. <u>348-0816762</u>